



### ORDINANZA DI ALLEVAMENTO INFETTO

COMUNE DI ..... PROV. .... ORDINANZA SINDACALE.....  
PROT. .... ORDINANZA N. .... li.....

#### IL SINDACO

- vista la denuncia di ----- nell'allevamento condotto dal Sig. -----  
-----in -----;
- visto il Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954, n.320 e le successive modificazioni;
- vista la Legge 23.12.1978, n. 833 e le successive modificazioni;
- vista la L.R. 26.10.1982, n. 30;
- vista la Legge 2.6.1988, n. 218 e le successive modificazioni;
- visto ----- (disposizioni specifiche relative alla malattia diagnosticata)
- sentito il Servizio Veterinario della A.S.L. n. ....;

#### ORDINA

Nell'allevamento indicato in premessa, infetto da ....., devono essere immediatamente applicate le seguenti misure:

- numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti: per gli animali sensibili deve essere precisato il numero dei soggetti di ogni categoria: morti, infetti, sospetti di infezione, sospetti di contaminazione; il censimento deve essere mantenuto costantemente aggiornato;
- sequestro di rigore degli animali nei ricoveri, con la prescrizione tassativa di:
- divieto di entrata e di uscita di animali;
- impedire l'accesso a persone ed automezzi estranei; il movimento di persone e di veicoli da e per l'azienda deve essere subordinato alla autorizzazione del Servizio Veterinario della A.S.L. ed attuato con le necessarie precauzioni;
- tenere a catena i cani, sotto custodia i gatti e rinchiusi in appositi spazi riservati gli animali da cortile, lontani dai luoghi infetti;
- tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un conveniente tratto all'esterno, nonché agli accessi dell'azienda, sostanze disinfettanti e porre in atto appropriati metodi di disinfezione;
- impedire ogni contatto del personale di custodia con altri allevamenti;
- non trasportare fuori dall'azienda animali, loro carcasse o carni, foraggi ed altri alimenti, attrezzi, letame e deiezioni ed altre materie od oggetti che possono trasmettere la malattia;
- non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- eseguire accurate disinfezioni dei ricoveri e degli altri luoghi infetti, secondo le indicazioni del Servizio Veterinario dell'A.S.L.;
- la distruzione delle carcasse degli animali morti è subordinata all'autorizzazione del Servizio veterinario della A.S.L. che ne dispone i tempi ed i modi di attuazione.

Le contravvenzioni alle presente ordinanza sono punite a norma di legge.

IL SINDACO

**ORDINANZA DI ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI E SUCCESSIVA  
DISINFEZIONE**

COMUNE DI ..... PROV. .... ORDINANZA SINDACALE.....  
PROT. .... ORDINANZA N. .... li.....

### IL SINDACO

- visto il T.U.L.L.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- visto il Regolamento di Polizia veterinaria, 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modificazioni;
- vista la Legge 23.11.68, n. 34 e le successive modificazioni;
- vista la Legge 23.12.1978, n. 833;
- vista la L.R. 26.10.1982, n. 30;
- vista la Legge 2.6.1988, n. 218;
- visto il D.Lgs 14.12.92, n. 508;
- visto----- (disposizioni specifiche relative alla malattia diagnosticata);
- constatato che nell'allevamento del Sig. ----- sito in questo Comune -----cod. ISTAT----- è stato accertato un focolaio di -----  
----

### ORDINA

- Gli animali (specie -----cat. -----; numero -----) dell'allevamento del Sig. ----  
----- citato in premessa, devono essere immediatamente abbattuti sul posto per la profilassi della -----
- Le carcasse degli animali suddetti devono essere immediatamente distrutte sul posto, mediante incenerimento. I residui della combustione nonché le ceneri devono essere interrati (\*).
- Al termine delle operazioni di abbattimento e di distruzione degli animali, i ricoveri che li hanno ospitati, i locali annessi, gli immediati dintorni, nonché tutti gli utensili, le attrezzature, veicoli utilizzati e tutto il materiale suscettibile di essere contaminato devono essere sottoposti ad accurata pulizia e radicali disinfezioni, sotto il diretto controllo del Servizio Veterinario dell'A.S.L.
- Nell'allevamento sopraindicato, l'introduzione di animali resta subordinata alla revoca dei provvedimenti disposti con propria ordinanza n. ----- e potrà avvenire non prima di 30 giorni dalla fine delle predette operazioni di pulizia e disinfezione, secondo le indicazioni del competente Servizio Veterinario.
- La misura della indennità da corrispondere a carico dello Stato al proprietario degli animali abbattuti sarà determinata con provvedimento a parte.
- Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
- Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite a norma di legge.

### IL SINDACO

(\*) **Nota:** in casi particolari, su indicazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L., e con l'adozione delle precauzioni da questo indicate, la distruzione avviene previo trasporto ad un sito idoneo o ad uno stabilimento autorizzato (trasporti pericolosi v. decreto Ronchi)2.